

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

TITOLO 1 **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

ART. 1

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed esercita le funzioni che dalla Legge e dallo Statuto non sono riservate al Consiglio, al Sindaco e ad altri Organi Comunali.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sei.
3. Gli assessori, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.

ART. 2

INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'ufficio di Sindaco e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di istituzioni od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

ART. 3

ELEZIONE **ASSESSORE ANZIANO**

1. La Giunta è eletta contestualmente al Sindaco dal Consiglio nella sua prima adunanza, dopo la convalida egli eletti.
2. La elezione avviene a seguito di presentazione di documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, con il quale, oltre alle linee politico-programmatiche, si propone al Consiglio la lista comprendente i nominativi dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore.

3. Sulle linee politiche e programmatiche, illustrate dal candidato alla carica di Sindaco, si apre un dibattito, al termine del quale il Consiglio procede, con un'unica votazione, all'approvazione del documento ed alla elezione del sindaco e della giunta.
4. La elezione, da effettuarsi a scrutinio palese ed in seduta pubblica, è valida se fatta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nella prima votazione non venga raggiunta tale maggioranza, si tengono altre successive votazioni da effettuarsi in sedute distinte.
5. L'elezione deve comunque avvenire entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dal verificarsi della vacanza. La mancata elezione della Giunta determina lo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Il documento di cui al precedente secondo comma deve essere depositato nell'ufficio di segreteria almeno quattro giorni prima dell'adunanza nella quale si discute l'elezione.
7. La seduta per l'elezione del Sindaco e della Giunta è presieduta dal Consigliere Anziano. Per Consigliere Anziano si considera chi ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 4

ENTRATA E PERMANENZA IN CARICA

1. La Giunta entra in funzione dopo che la deliberazione di nomina è divenuta esecutiva, e cioè dopo tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità, e comunque non prima che il Sindaco abbia prestato giuramento dinnanzi al Prefetto.
2. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta.

ART. 5

DIMISSIONI DELLA GIUNTA SOSTITUZIONE

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta.
2. Alla relativa sostituzione si provvede con le modalità di cui al precedente art.3.
3. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio che provvede, su proposta del Sindaco medesimo. Tale sostituzione deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni.
4. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla elezione dei sostituti. Esse vanno presentate per iscritto nelle mani del Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente. Da tale momento,

decorrono i sessanta giorni previsti per gli adempimenti di cui all'art. 34 comma 2° ed all'art. 39, comma uno, lett. B/1, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

ART. 6

REVOCA DELLA GIUNTA PER SFIDUCIA COSTRUTTIVA SOSTITUZIONE

1. Il Sindaco e la Giunta rispondono del loro operato esclusivamente di fronte al Consiglio.
2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questa.
3. Il Sindaco e la Giunta sono revocati dalla carica e cessano dalle funzioni soltanto nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con votazione palese resa per appello nominale, approvi una mozione di sfiducia costruttiva.
4. La mozione stessa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere inoltre la proposta di nuove linee politico-programmatiche, nonché la lista dei candidati alla carica di sindaco e di assessore.
5. La mozione va presentata al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 6.
6. La mozione viene posta in discussione, previa illustrazione da parte del candidato alla carica di Sindaco, non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
7. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatte in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta la elezione dell'esecutivo proposto e l'automatica revoca del precedente.
8. Il Consiglio, prima di discutere e votare la mozione di sfiducia costruttiva non può esaminare alcun altro oggetto, comprese le dimissioni del Sindaco, quelle di oltre la metà degli assessori od anche di uno solo di essi, se intervenute successivamente alla presentazione di quella.

ART. 7

DECADENZA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco e gli Assessori decadono:
 - a. quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di consigliere;

- b. quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica di sindaco o di assessore;
 - c. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nei modi previsti dalla legge.

ART. 8

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Gli assessori possono essere revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco.
2. La proposta di revoca va notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della riunione fissata per la discussione.
3. La proposta si ha per approvata solo se riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Alla surroga degli assessori revocati si procede nella stessa seduta e comunque nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento.
5. Le funzioni degli assessori revocati, sono provvisoriamente assunte dal sindaco o da altro assessore.
6. La proposta di revoca di assessore e quella di surroga dei medesimi vanno discussi in seduta pubblica e votate a scrutinio palese.

TITOLO II **ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO**

ART. 9

ATTIVITÀ DELLA GIUNTA

1. L'attività della giunta è collegiale.
2. La giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 10

RIUNIONE E CONVOCAZIONE

1. La giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.

2. Tiene le sue adunanze di norma all'interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. È convocato dal Sindaco che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.
4. La convocazione può essere fatta anche oralmente.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

ART. 11

FUNZIONAMENTO

1. Il sindaco assegna a ciascun assessore funzioni ordinate organicamente per materia e la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti per i corrispondenti settori.
2. Il Sindaco individua tra gli assessori colui che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Ove non provveda, le funzioni vengono assunte dall'assessore anziano.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione della carica di sindaco, le relative funzioni vengono provvisoriamente assunte dall'Assessore anziano.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione dalla carica di assessore od anche in caso di temporaneo impedimento, il Sindaco dispone circa l'attribuzione delle relative funzioni.

ART. 12

VOTAZIONE, MODALITÀ

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2. In caso di parità dei voti, prevale quello del Sindaco.
3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà dei componenti la Giunta, oltre al Sindaco.
4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli assessori presenti allorché si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
5. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
6. Gli assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Si intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
8. Gli assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

ART. 13

MATERIE DI COMPETENZA

1. La giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge e in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 34 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Adotta, in caso d'urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi dall'adozione.

ART. 14

CONTROLLO E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, fatte eccezione per quelle che la giunta stessa, di propria iniziativa, intende sottoporre all'esame del Comitato Regionale.
2. Sono tuttavia sottoposte al controllo le deliberazioni di cui al comma due del precedente art. 13 e quelle per le quali ne faccia richiesta scritta e motivata, con le modalità di cui all'art. 45 comma 2 e 4 della legge 8.6.1990, n.142, almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo.
4. Le deliberazioni, assoggettate al controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive ove nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione o Comitato Regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento. Diventano invece esecutive prima della scadenza del predetto termine di venti giorni se il Comitato Regionale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
5. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta.
6. Le deliberazioni sono pubblicate nell'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge. Deve essere data comunicazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, delle deliberazioni aventi per oggetto i seguenti argomenti:
 - a. acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
 - b. contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
 - c. assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

ART. 15

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale: debbono contenere i punti principali della discussione e il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Gli assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco, dall'assessore anziano fra i presenti e dal segretario.

ART. 16

REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come per non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 17

ASTENSIONE DA DELIBERAZIONI

APPALTI CONTRATTI SERVIZI

1. Gli assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte delle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.
2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazione di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'Ente; in caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

ART. 18

INCOMPATIBILITÀ DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado.

ART. 19

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 7, comma 4, della Legge 8 giugno 1990 n.142.

ART. 20

DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 5 della Legge 8 giugno 1990 ed in conformità agli art. 14-15 e 16 dello Statuto, disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
4. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
5. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.